Verbale di Accordo in materia di Buono Pasto Lavoratori L1-LQ

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di LUGLIO presso i locali della Società AMG Energia S.p.A., Via Tiro a Segno, 5 sono presenti:

Per AMG Energia S.p.A.

- Il Presidente, Francesco Scoma;
- Il Consigliere delegato alle relazioni industriali, Antonino Iacono
- Il Responsabile Servizio Segreteria Tecnica Amministrativa, qualità e sviluppo organizzativo, Eugenio Gioè

Per le Organizzazioni Sindacali Aziendali

- FILCTEM – CGIL, rappresentata da Mannina Giuseppe – Collesano Gaetano
- FEMCA – CISL, rappresentata da Mileci Stefano – Cusimao Giovanni - Santagati Calogero
- UILTEC – UIL, rappresentata da Terrani Maurizio – Fonte Antonella – Mancuso Bartolo – Di Girolamo Santo

Premesso che:

- Le aziende, ai sensi dell'art. 38 – Mense aziendali del CCNL GAS-ACQUA, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro, dell'estensione del territorio servito e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni lavorative in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono istituire un servizio mensa, anche attraverso l'adozione di buoni pasto con partecipazione dei lavoratori ai costi, previa contrattazione con la R.S.U.;

- Allaluce della difficile situazione economica attuale causata dall'incremento del livello medio dei prezzi che ha colpito in particolar modo il comparto energetico e alimentare e a seguito delle tempistiche necessarie ai fini degli adeguamenti retributivi della contrattazione collettiva nazionale per compensare la conseguenziale erosione del potere d'acquisto a danno dei lavoratori, l'Azienda considera l'introduzione del buono pasto anche come un'opportunità per dare un concreto sostegno economico ai dipendenti e alle loro famiglie;
- Per quanto sopradetto, nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite una serie di interlocuzioni verbali e di incontri tra Azienda e le Organizzazioni Sindacali volti a valutare la possibilità di introdurre l'istituto del buono pasto con illustrazione delle rispettive proposte relative alle modalità di determinazione ed erogazione dello stesso.

Considerato che:

- La normativa vigente, art. 51, comma 2, lettere c) del TUIR e modificato dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019, prevede l'intera deduzione, ai fini impositivi, del costo legato all'erogazione del buono pasto di tipo elettronico per un importo massimo di 8 euro giornalieri;
- Al costo annuo per l'erogazione del buono pasto elettronico deve essere sottratto l'attuale costo sostenuto per l'indennità di mensa (pari a € 20,00 lordi al mese per 12 mensilità) e la minore tassazione determinata dalla riduzione della base imponibile e stimata in circa il 30% del costo sostenuto da parte dell'Azienda;

- Il ricorso al servizio di buono pasto in sostituzione dell'indennità di mensa, attualmente percepita dai lavoratori, determina un vantaggio fiscale per l'Azienda ed anche un beneficio per il dipendente che vede incrementato il potere d'acquisto senza peraltro oneri a suo carico;

Considerato altresì che:

- L'Azienda per erogare lo stesso importo al lavoratore, pari a quello riconosciuto tramite buono pasto, direttamente in busta paga dovrebbe sostenere un importo ben maggiore e d'altra parte il dipendente otterrebbe la somma detratta da tutti gli oneri, ricavandone un importo ridotto di quasi il 40%;
- Come evidenziato più volte in sede sindacale, persiste l'esigenza di una revisione degli orari di lavoro dei dipendenti, attualmente diversificati tra di loro per pregresse esigenze aziendali ormai superate.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, con il presente Accordo

CONVENGONO

a) Di riconoscere ai lavoratori il servizio di buono pasto di tipo elettronico del valore di 8 euro per ogni giornata lavorativa di almeno 5 ore;

b) Di applicare il servizio di buono pasto anche per i dipendenti che svolgono ordinariamente l'attività lavorativa in modalità di Telelavoro;

c) Di rimodulare l'orario di lavoro del personale come di seguito riportato:
   - Per il personale Amministrativo un orario di ingresso alle 8:00 e di uscita alle 16:01. E da considerarsi applicabile una flessibilità oraria di ingresso pari ad 1 ora (7:40-8:40) da cui deriverà eventualmente un diverso e consequenziale orario di uscita;
   - Per il personale Tecnico/Operaio un orario di ingresso alle 7:00 e di uscita alle 15:01. E da considerarsi applicabile una flessibilità oraria di ingresso pari ad 30 minuti (6:45- 7:15) da cui deriverà eventualmente un diverso e consequenziale orario di uscita;
   - Pausa pranzo giornaliera di 25 minuti sia per i dipendenti Amministrativi che Tecnici/Operai da fruire secondo le previsioni contrattuali.

   Tali orari sono da considerarsi per i lavoratori per i quali sono previste 38 ore settimanali. Nel caso di lavoratori con 38,5 ore settimanali gli orari di uscita devono intendersi posticipati di 6 minuti al giorno.

Le previsioni sopra descritte del presente Accordo non sono da applicarsi al personale che svolge l'attività lavorativa su turni. Con particolare riferimento al personale che svolge l'attività lavorativa su turni serali di pertinenza della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche, si prevede un ingresso anticipato di 25 minuti rispetto all'orario di entrata previsto.

Per il resto del personale che svolge l'attività lavorativa su turni, si prevede di aggiungere all'orario di lavoro 25 minuti relativi alla pausa pranzo.

E' possibile articolare diversamente gli orari di lavoro sopra indicati per il personale amministrativo che usufruisce del rientro pomeridiano di 2 ore. Tale deroga dovrà essere concordata dal lavoratore con il Responsabile ed il Dirigente dell'U.O. per l'individuazione della giornata in cui effettuare il rientro.

In ogni caso prima dell'avvio della nuova articolazione degli orari sopra descritti l'Azienda emanerà apposita circolare attuativa.

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti convengono che l'applicabilità del presente accordo è vincolata alla previsione a Budget e Piano Industriale degli oneri economici connessi e al rinnovo/proroga del Contratto di Servizio con l'Amministrazione Comunale.

Le Parti convengono che l'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e a seguito dell'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, della società erogatrice del servizio di buono pasto, senza corresponsione di arretrati.

L'utilizzo del buono pasto da parte del lavoratore è legato alle condizioni che regolamentano il buono pasto stesso che fornirà la società erogatrice del servizio.

Nel caso in cui dovessero determinarsi, nell'ambito del CCNL di categoria in fase di rinnovo, trattamenti economici di miglior favore allo stesso titolo, le parti si impegnano ad incontrarsi per una valutazione complessiva del presente accordo.

Il presente Accordo ha validità sino ad eventuale revoca dello stesso anche su richiesta di una sola delle Parti, con particolare riferimento ad eventuali mutamenti nello scenario e nelle prospettive economiche di sostenibilità dell'introduzione del buono pasto da parte dell'Azienda.

La suddetta revoca potrà essere richiesta in qualsiasi momento decorsi tre mesi dalla decorrenza degli effetti economici della corresponsione del buono pasto.

Considerando in ogni caso il primo anno come applicazione sperimentale dell'Accordo, decorsi tre mesi dall'applicazione, le Parti si incontreranno per valutare eventuali modifiche/integrazioni al presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AMG Energia S.p.A.:

Il Presidente

Francesco Scoma

Il Consigliere Delegato

Antonino Iacono

Il Dirigente

Eugenio Gioè

Per le Organizzazioni Sindacali:

FILCTEM– CGIL

FEMCA- CISL

UILTEC – UIL